

ALLEGATO "B" al REPERTORIO NUMERO 55450/13460

STATUTO

dell'Associazione "Asilo Infantile Suor Tarcisia Ponchia Ente del Terzo Settore"

Art. 1

1.1. La scuola per l'infanzia "Asilo Infantile Suor Tarcisia Ponchia Ente del Terzo Settore", in breve anche "Suor Tarcisia Ponchia ETS", assume la forma giuridica di Associazione nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. e della normativa in materia, già denominata “Asilo Infantile Principe Umberto Amedeo di Savoia Aosta”, venne istituita in Torino nel dicembre del 1904 da un gruppo di associati fondatori che lavorano a questo progetto sin dal 1902, ed ha sempre funzionato regolarmente.

L'indicazione di Ente del Terzo settore e l'acronimo ETS potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.2. L'associazione ha sede in Torino, via Montemagno numero 59.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede dell'Associazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.3. L'istituzione fu eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 30 aprile 1905 e assoggettata alla legge 17 luglio 1890 n. 6972.

L'istituzione con deliberazione della Regione Piemonte numero 305 del 27

agosto 2001 è stata depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale Associazione riconosciuta di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile ed è stata registrata in data 13 novembre 2001 al numero 90 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte.

Dal 9 giugno 2004 ha assunto la nuova denominazione, a ricordo della Suora della Congregazione Figlie di Carità della SS. Annunziata di Montanaro, che per sessantacinque anni, dal 1937 al 2002, vi ha lavorato con passione, nell'oscurità e nel silenzio, concorrendo a costruire modelli formativi coerenti e funzionali, senza altro riconoscimento che l'affetto e la stima di chi l'ha avuta accanto.

1.4. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

2.1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'Art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Scopo dell'Associazione è quello di accogliere i bambini di ambo i sessi

residenti in Torino ed eventualmente in comuni limitrofi, di età compresa tra i tre ed i sei anni, e di provvedere all'educazione globale della persona del bambino secondo la visione cristiana della vita.

In armonia con la volontà degli associati fondatori e con le proprie tradizioni, l'Associazione nell'esame delle domande di ammissione riconosce la precedenza ai bambini appartenenti a famiglie bisognose, ammettendoli alla frequenza gratuitamente o con retta ridotta secondo il reddito familiare.

2.2. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su delibera del Consiglio Direttivo.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesterà il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.

Art. 3

3.1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- le rette delle famiglie degli alunni;
- le quote associative;
- i propri redditi;
- i proventi derivanti da contributi di Enti privati e pubblici;
- donazioni e lasciti testamentari;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà stipulare convenzioni economiche con Enti pubblici e privati.

3.2. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

3.3. I documenti di Bilancio sono redatti ai sensi degli Articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo entro centoventi giorni redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'Art. 14 del D.lgs. 117/2017.

3.4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'Art. 8, comma 2, del D.lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 4

Sono Organi dell'Associazione:

a - l'Assemblea degli Associati;

b - il Consiglio Direttivo;

c - il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Vice Presidente;

d - l'Organo di Controllo, ove previsto ai sensi dell'Art. 30 del Codice del Terzo settore;

e - l'Organo di Revisione, ove previsto ai sensi dell'Art. 31 del Codice del Terzo settore.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese a norma di legge nelle modalità e nei termini approvati dal Consiglio Direttivo.

Art. 5

5.1. Sono associati tutti coloro che ne fanno richiesta e sono accolti con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

5.2. Agli associati è richiesto di condividere e di collaborare al migliore raggiungimento dell'obiettivo educativo che si propone l'Associazione, e di versare nel termine stabilito la quota annuale di associazione.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

5.3. Viene meno la condizione di associato nei seguenti casi:

- per decadenza, quando non si è in regola con il pagamento della quota associativa annuale o quando non si interviene, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'Assemblea;

- per recesso, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione;
- per esclusione, conseguente a comportamenti dell'associato in grave contrasto con gli obiettivi educativi dell'Associazione, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Art. 6

6.1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria.

6.2. Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

6.3. Le competenze dell'Assemblea ordinaria degli Associati sono le seguenti:

- a) elegge i componenti elettivi del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) approva i regolamenti di amministrazione e del servizio scolastico-educativo e le loro modifiche;
- d) determina la quota associativa annuale,

e) elegge l'Organo di Controllo, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla norma;

f) elegge l'Organo di Revisione, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla norma e comunque se tale funzione non viene esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'Art. 30, comma 6 del D.lgs. n. 117/2017.

6.4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato.

Art. 7

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, a mezzo di avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Un decimo degli associati, oppure tre dei componenti del Consiglio Direttivo, possono richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente fissa la data dell'Assemblea entro 15 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Art. 8

8.1. Le adunanze dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide quando, in prima convocazione, sono presenti almeno la metà degli associati

aventi diritto di voto, con la loro presenza fisica o attraverso deleghe scritte, che non potranno essere più di tre per associato presente.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita quando sono presenti anche per delega non meno di un quarto degli associati.

Gli atti dell'Assemblea sono adottati a maggioranza di voti.

Il voto si esercita in modo palese ad eccezione delle deliberazioni concernenti persone che sono assunte a scrutinio segreto.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza e il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci.

La deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

8.2. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;

- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Art. 9

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da sette membri di cui cinque sono eletti dall'Assemblea (c.d. Consiglieri eletti) e sono rieleggibili, mentre gli altri due sono membri di diritto.

Sono di diritto componenti del Consiglio Direttivo la Madre Superiora pro tempore della Congregazione delle Figlie di Carità della SS. Annunziata di Montanaro, od un suo delegato, nonché la religiosa pro tempore responsabile della didattica della Scuola e, in sua mancanza, altra rappresentante della Congregazione delle Figlie di Carità della SS. Annunziata di Montanaro a cui è stata affidata sin dalla sua fondazione la gestione della scuola materna assicurando un contributo fondamentale al suo funzionamento.

Il Consiglio dura in carica quattro anni.

Il Consiglio ha facoltà di avvalersi della collaborazione di persone esperte in determinati settori per ciascuna riunione, che potranno presenziare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

Art. 10

Sono eletti Consiglieri coloro che sono stati votati nell'Assemblea ordinaria,

secondo la graduatoria dei voti ricevuti.

La votazione avverrà a scrutinio segreto, con l'indicazione da parte di ogni associato votante di due nominativi di persone tra quelle che avranno dato la loro disponibilità, che verrà comunicata in sede di apertura della votazione.

Nel caso di parità per il quinto eletto, si dovrà procedere al ballottaggio, nella stessa riunione, con una nuova votazione.

Art. 11

11.1 Decadono dalla carica di consiglieri coloro che sono dimissionari o risultano assenti dalle riunioni per tre volte consecutive, senza aver comunicato al Consiglio il valido motivo.

Il Consigliere deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, è sostituito dall'associato che nelle ultime elezioni per il Consiglio ha riportato il maggior numero di voti quale primo escluso o, in mancanza, con elezioni suppletive e resterà in carica per tutta la restante durata del Consiglio stesso.

11.2 Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno.

Esso è convocato dal Presidente con avviso scritto, con almeno dieci giorni di anticipo sulla data della riunione.

In caso di urgenza tale periodo può essere ridotto a tre giorni.

La convocazione del Consiglio può essere richiesta dal Presidente o da tre suoi componenti.

Il Presidente è tenuto a convocare la riunione del Consiglio fissandola entro venti giorni dalla richiesta.

Il Consiglio è valido quando sono presenti almeno quattro suoi componenti.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo:

- vigila e collabora con il personale educativo della scuola per il migliore raggiungimento dello scopo dell'Associazione;
- provvede all'amministrazione della scuola e al suo regolare funzionamento;
- predispone annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- sottopone all'Assemblea la relazione annuale al bilancio predisposta dall'organo di controllo, se nominato;
- predispone l'ordine del giorno per l'Assemblea;
- elabora il regolamento amministrativo e del servizio scolastico-educativo;
- propone all'Assemblea degli associati eventuali modifiche allo statuto e al regolamento;
- provvede all'assunzione del personale;
- stipula convenzioni economiche con Istituti ed Enti;
- stabilisce le rette di frequenza degli alunni;
- delibera in genere su quanto non sia di competenza dell'Assemblea o di altri Organi.

Art. 14

Il Consiglio nella sua prima seduta elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente e nomina Segretario-Tesoriere uno dei suoi componenti, ovvero altro associato che assiste alle riunioni senza diritto di voto.

L'elezione del Presidente è valida se viene fatta con l'intervento di almeno quattro dei Consiglieri eletti ed a maggioranza assoluta dei voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza richiesta si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è proclamato Presidente il candidato che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti validi.

Il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere vengono eletti dal Consiglio a semplice maggioranza relativa.

Art. 15

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione e in particolare:

- convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- provvede all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- rappresenta l'ente in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- vigila e dirige tutta l'attività dell'ente, firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio;
- sottoscrive con il Segretario-Tesoriere gli ordini di incasso e pagamento.

In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

Art. 16

Al Segretario-Tesoriere compete la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, la regolare tenuta dei libri, dell'archivio, la

raccolta e la conservazione degli atti ufficiali dell'Associazione, il disbrigo della corrispondenza.

Tiene inoltre, d'intesa con il Presidente, i rapporti diretti tra il Consiglio Direttivo nel suo insieme e le Suore della Congregazione Figlie di Carità della SS. Annunziata di Montanaro, che sono responsabili della didattica della Scuola.

Il Segretario-Tesoriere assume inoltre le funzioni di responsabile delle risorse dell'Associazione e del maneggio del denaro dell'amministrazione.

Il Segretario-Tesoriere è incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

E' inoltre compito del Segretario-Tesoriere rendere conto al Consiglio Direttivo degli incassi e dei pagamenti effettuati durante l'anno.

Art. 17

17.1. L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'Art. 30 del D.lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo dura in carica quattro esercizi ed è sempre rieleggibile.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee

guida di cui all'Art. 14 del D.lgs. 117/2017. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo svolge altresì il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti o nel caso in cui sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro, ai sensi dell'Art. 30, comma 6 del D.lgs. 117/2017.

17.2 L'Organo di Revisione Legale è nominato nei casi previsti dall'Art. 31 del D.lgs. 117/2017 o comunque quando l'Organo di Controllo non eserciti anche tale specifica funzione. E' formato da un Revisore Legale iscritto al relativo Registro.

Art. 18

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo di volontari anche per l'eventuale svolgimento di attività di insegnamento nelle scuole.

I volontari sono iscritti in un apposito registro.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di

lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 19

L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) e fa proprie le norme contenute nel Regolamento delle Scuole Materne aderenti.

Art. 20

Lo scioglimento dell'Associazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dell'attività sociale, deve essere deliberato in apposita assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, la quale nominerà uno o più liquidatori, munendoli dei necessari poteri.

In caso di estinzione dell'Associazione, i beni residuali saranno devoluti, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore indicati dalla Madre Superiora pro tempore della Congregazione delle Figlie di Carità della SS. Annunziata di Montanaro che dal 1904 conducono l'attività della scuola nella didattica e nell'organizzazione o, in sua mancanza, dal Vescovo della Diocesi di Ivrea o, in mancanza, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano fini analoghi a quelli perseguiti dall'ente, o alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo

dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.lgs. n. 117/2017.

Art. 21

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 6 giugno 2016, n. 106 e il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili con la disciplina degli Enti del Terzo Settore, le norme del codice civile in materia di persone giuridiche private.

MASSIMO CANEPA

ANGELO MASCOLO Notaio

Esente da imposta di bollo.

Registrato all'Ufficio Territoriale - Direzione Provinciale I di Torino il 29 dicembre 2022 al n. 64432.

Il sottoscritto Angelo Mascolo, in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del D.Lgs n. 82/05, che la copia dello Statuto è conforme all'originale.

Torino, lì 3 gennaio 2023